

BGer 8C 384/2024 vom 3. Dezember 2024

Bundesgericht, 2024-12-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_384_2024

FR: TF 8C 384/2024 du 3 décembre 2024

IT: TF 8C 384/2024 del 3 dicembre 2024

Regeste

Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale) | Assicurazione contro gli infortuni

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi adottati dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall' art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). Inoltre, la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (cfr. sentenza 8C_216/2023 del 13 settembre 2023 consid. 4.3). A tal riguardo, il rinvio ad uno scritto anteriore è inammissibile (DTF 140 III 115 consid. 2; sentenza 2C_245/2022 del 23 novembre 2022 consid. 2.3).

E. 1.2

Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). Ciò non significa tuttavia che sia possibile allegare liberamente nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF ; DTF 135 V 194). Infatti, possono essere adottati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Se tale eventualità sia realizzata, deve essere esposta nel ricorso (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF), ciò che il ricorrente omette di fare. I relativi documenti allegati dal ricorrente non possono pertanto essere considerati, a prescindere dalla loro natura di nova in senso proprio od improprio (sulla distinzione, cfr. sentenza 8C_564/2022 del 20 giugno 2023 consid. 2 e i riferimenti).

E. 2

Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale sia lesiva del diritto federale, nella misura in cui ha confermato l'estinzione dell'obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi localizzati alla colonna lombare.

E. 3

Il Tribunale cantonale ha già esposto i principi pertinenti alla valutazione del nesso di causalità naturale e adeguata tra l'evento e le sue conseguenze (cfr. DTF 142 V 435 consid. 1; 134 V 109 consid. 2.1), soffermandosi sui concetti di status quo ante e status quo sine (cfr. DTF 150 V 188 consid. 4.2). È inoltre stata menzionata la giurisprudenza pertinente alle ernie discali in ambito infortunistico (sentenza U 193/98 del 4 giugno 1999), nonché il concetto di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (sentenza U 194/05 del 25 ottobre 2006). La Corte cantonale ha anche correttamente menzionato i criteri di valutazione dei referti medici redatti da periti esterni, da medici alle dipendenze di un'assicurazione e da medici curanti (DTF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3a; 125 V 353 consid. 3b/cc). A tale esposizione può dunque essere fatto riferimento.

E. 4.1

La Corte cantonale ha tutelato l'operato dell'istituto assicuratore dopo aver constatato che il PD Dr. med. B._____, nel proprio complemento peritale, aveva preso opportuna conoscenza dell'intero incarto del ricorrente, ivi compresa la documentazione elencata nella sentenza cantonale di rinvio del 26 settembre 2022, e aveva confermato la correttezza delle proprie precedenti conclusioni peritali. Egli aveva confermato che l'ernia discale si era già sviluppata prima del trauma, in presenza di una condizione degenerativa preesistente a livello vertebrale e in un assicurato che aveva già occasionalmente presentato degli episodi di lombosciatalgia sinistra. Tale condizione è poi stata aggravata dalla caduta, senza tuttavia produrre un peggioramento direzionale. Secondo i primi giudici, dagli atti non emergevano indizi concreti che mettessero in dubbio l'affidabilità del complemento peritale. Inoltre, il perito aveva posto l'accento sul fatto che, contro la presenza di un carattere traumatico dell'ernia discale all'origine dei disturbi del ricorrente, vi fosse una condizione degenerativa plurisegmentale della colonna vertebrale lombare inferiore, comprovata dalla tomografia e l'assenza di una immediata immobilizzazione. In assenza di documentazione medico specialistica di senso contrario, il complemento peritale poteva essere considerato completo e pienamente probante.

E. 4.2

Il ricorrente contesta sostanzialmente l'affidabilità, in generale, dei rapporti del PD Dr. med. B._____. Prima di statuire su tale aspetto, che corrisponde e delimita l'oggetto della presente vertenza, incombe rilevare che nel ricorso sono pure riproposte le medesime rimostranze già dichiarate irricevibili dall'autorità inferiore (cfr. segnatamente i consid. 1.5 e 2.1 della sentenza impugnata), senza che venga minimamente motivata l'erroneità di tale qualifica. Siccome tale onere di motivazione - che grava sul ricorrente - non è manifestamente soddisfatto, tutte le relative pretese monetarie avanzate in questa sede, asseritamente fondate su conseguenze delle (mancate) cure, diagnosi errate, IMI e ulteriori danni, vanno dichiarate inammissibili.

E. 4.3

Tornando alle critiche rivolte al perito amministrativo, il ricorrente si dilunga in modo tutt'altro che chiaro e lineare in una lunga serie di spontanei apprezzamenti di natura medica, senza adeguatamente fondarsi su referti medici pertinenti o atti a sollevare dubbi concreti sull'operato del PD Dr. med. B._____ e, di riflesso, sufficienti a minare le considerazioni della Corte cantonale. In effetti, alla lettura del complemento peritale risulta

che il PD Dr. med. B. _____ ha preso adeguatamente posizione sulla serie di argomenti sollevati dal ricorrente, confermando le sue precedenti conclusioni. Ciò è, ad esempio, il caso per la pretesa assenza di impedimenti preesistenti di natura neurologica (cfr. pagg. 5-6, 10 del complemento peritale del PD Dr. med. B. _____ del 4 luglio 2023), o la pretesa mancata inclusione degli esami strumentali (cfr. pagg. 4-5 del citato complemento peritale), nonché della pretesa omissione di pronunciarsi sulla lesione del nervo sciatico (cfr. pag. 4 del citato complemento peritale). Nemmeno si può condividere con il ricorrente che il perito abbia omesso di considerare le altre valutazioni mediche all'incarto (nuovamente riprese segnatamente a pagg. 5-10 del citato complemento peritale). A margine, si rileva ancora che le allusioni, sempre spontanee, a formule biomeccaniche relative alla dinamica dell'incidente, le quali peraltro sono pure state trattate nel complemento peritale (cfr. pag. 9 del medesimo), sono inefficaci in tali circostanze. Ciò è altresì il caso per i riferimenti del ricorrente agli art. 170 e 222 "CPC/Ti" per sostanziare eventuali regole sulla contestazione di allegazioni di parte. Infine, in merito all'art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani richiamato nel ricorso, si ricorderà che tale strumento non è giuridicamente vincolante e non conferisce ai privati dei diritti soggettivi che possono essere invocati davanti al Tribunale federale (cfr. DTF 124 III 205 consid. 3a; sentenza 2C_508/2022 del 16 febbraio 2023 consid. 4.1 in fine). Per il resto, conformemente all' art. 109 cpv. 3 LTF , si rimanda in particolare ai consid. 2.8 e 2.10 della sentenza impugnata, che va confermata.

E. 5

Ne discende che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell' art. 109 cpv. 2 lett. a LTF , senza che siano richieste osservazioni. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.